

## Tribunale di Roma – (risarcibilità della violazione del dovere di informazione)

---

§ - La mancanza di consenso può assumere rilievo, a fini risarcitori, benché non sussista lesione della salute o se la lesione della salute non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, nella ipotesi in cui siano configurabili conseguenze pregiudizievoli di apprezzabile gravità, derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato.

Qualora il paziente non sia stato adeguatamente informato, infatti, si ingenerano manifestazioni di turbamento di intensità proporzionali alla gravità delle conseguenze verificatesi e non prospettate che configurano danno non patrimoniale che, nella prevalenza dei casi, costituisce l'effetto del mancato rispetto dell'obbligo di informare.

Anche in caso di sola violazione del diritto all'autodeterminazione senza che sia configurabile lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato l'intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, può sussistere uno spazio risarcitorio e il relativo onere probatorio, che grava sul paziente, è suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni.

Esito del giudizio

La domanda sottoposta dal paziente al giudice di primo grado non è stata accolta sia in riferimento agli esiti del trattamento diagnostico-terapeutico sia sotto il profilo del difetto di informazione.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

---

**Tribunale di Roma – Sez. XIII; Sent. n. 17769 del 03.09.2013**